TERZO SETTORE: IL CINQUE PER MILLE

01. NOZIONE

La **legge 106/2006** conferì **Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale**.

Il corposo impianto normativo ha dato luogo ad una serie di provvedimenti, ancora lungi dall'esser terminati. In ogni modo la legge delega conteneva istruzioni verso l'adozione di un nuovo tessuto normativo organico e unitario nel quadro della riforma complessiva del settore non profit.

In particolare la legge delega: *Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa*, delegava il Governo *ad adottare … uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore*.

In sintesi grafica, i decreti attuativi devono riguardare.

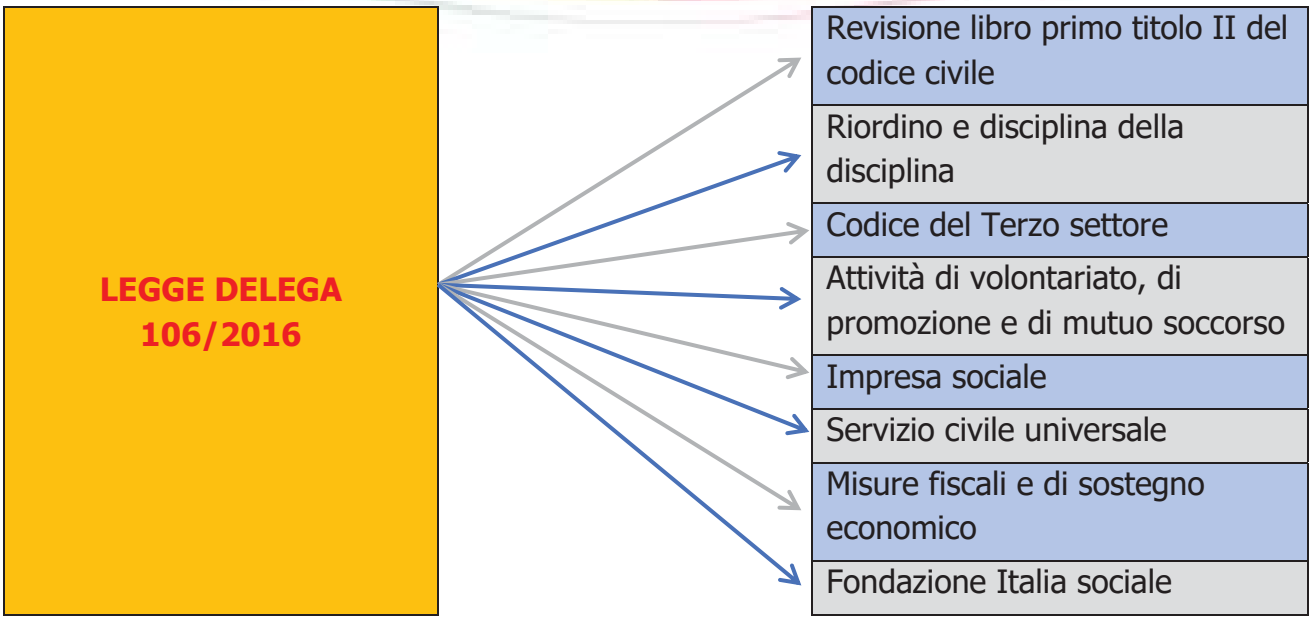

In questo quadro hanno visto la luce, in un approccio ancora incompleto, poiché la complessiva riforma è ancora in itinere tenendo anche conto che ogni decreto legislativo prevede la promulgazione di appositi decreti ministeriali attuativi:

il D.Lgs. 40/2017 - **Istituzione e disciplina del servizio civile universale**;
il D.Lgs. 111/2017 - **Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche**;
il D.Lgs. 112/2017 - **Revisione della disciplina in materia di impresa sociale**;
il D. Lgs. 117/2017 - **Codice del Terzo settore**;
il D.Lgs. 43/2018 - **Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 40/2017**.

In questa scheda ci occupiamo **del D.Lgs. 111/2017** in materia di disciplina **dell'istituto del 5 per mille** entrato in vigore **il 19 luglio 2017**.

02. I PRINCIPI E I CRITERI DIRETTIVI DELLA DELEGA

L' articolo 9, comma 1 lettere c) e d) della legge 106/2016 dettava i principi e i criteri direttivi per l'emanazione del decreto in argomento, la delega espressamente prevedeva:

il completamento della riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti del Terzo settore;
la razionalizzazione e la revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio;
la semplificazione e l'accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti;
l'introduzione, a carico degli enti beneficiari, di stringenti obblighi di pubblicità delle risorse a essi destinate, attraverso l'individuazione di un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione di specifiche sanzioni in caso di mancato rispetto, fatti salvi gli obblighi di controllo interno.

Il Governo aveva quindi il compito di allestire un impianto normativo onde portare a compimento la riforma strutturale del cinque per mille, peraltro già iniziata.

Il **D.Lgs 111/2017**, di conseguenza, in parte integra e in parte sostituisce le disposizioni vigenti.

Il cinque per mille è uno strumento importante a sostegno del non profit, vale quindi la pena vedere l'assetto vigente prima delle nuove disposizioni.

03. LA DISCIPLINA VIGENTE

Il cinque per mille fu introdotto nel nostro ordinamento, ***a titolo iniziale e sperimentale***, dalla legge finanziaria per il 2006, **la 266/2005 art. 1, commi 337 e ss**.

Negli anni successivi fu confermato da apposite disposizioni fino al 2014.

Alla notevole variabilità iniziale, in ordine ai beneficiari ed alle disposizioni ha fatto seguito, nel 2010 **un primo tentativo sistemico**. Da quel periodo i soggetti beneficiari sono rimasti invariati ed il meccanismo si è riproposto, annualmente, invariato.

Durante i primi anni di applicazione (dal 2006 al 2009), la disciplina del cinque per mille è stata caratterizzata da una notevole variabilità, sia con riferimento ai soggetti beneficiari (il cui elenco è stato più volte modificato) sia con riguardo alle disposizioni di attuazione del meccanismo (adottate di anno in anno con specifici Dpcm).

La dottrina e la giurisprudenza avevano rappresentato la necessità di rendere stabile l'istituto, con la conseguenza che, dal 2015, il cinque per mille è divenuto **meccanismo definitivo**.

E' stata anche prevista l'adozione di un decreto del presidente del Consiglio dei ministri mediante il quale assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione del cinque per mille, e definire un sistema di verifica e di pubblicità dell'utilizzo delle risorse erogate e di relativa rendicontazione. Previsione attuata con Dpcm 7 luglio 2016 titolato appunto ***Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille***.

Dal proprio canto, **la legge 190/2014**, ha stabilito in 500 milioni di euro annui l'importo destinato alla liquidazione della quota del cinque per mille a decorrere dall'anno 2015 e ha disposto che "*le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo*".

04. COSA SI INTENDE PER TERZO SETTORE

Con il termine "**Terzo Settore**" si identificano organismi collettivi attivi all'interno del **no profit**. Le recenti modifiche normative, arrivate addirittura alla definizione di un Codice, hanno ben delineato il **significato del terzo settore**, una realtà molto vasta, a cui afferiscono, in generale, quegli enti che perseguono finalità solidaristiche o sociali senza scopo di lucro.

Il **terzo settore** identifica quegli enti che operano e si collocano in determinati settori ma in altro ordine o classe rispetto alla sfera dello Stato e della pubblica amministrazione (**primo settore**) e a quella del mercato e delle imprese (**secondo settore**).

Il fine ricercato è costituito dall'esercizio di attività con finalità civiche o di utilità sociale di importanza complessiva non inferiore ai primi due settori. Si stima che in Italia vi siano oltre 300.000 enti che ricadono nella sfera appena detta.

05. LA STORIA DELLA DENOMINAZIONE

Una prima definizione si ritrova in Europa a partire dalla metà degli anni settanta del XX secolo; fu usata per la prima volta nel rapporto ***Un progetto per l'Europa*** in ambito comunitario nel 1978 assegnando al Terzo settore una posizione che lo separa concettualmente dallo Stato e dal Mercato, **favorendo l'equiparazione dei tre settori a livello di società complessiva**.

In Italia il termine si è diffuso verso la fine degli anni ottanta, il tema del non profit fu oggetto dei primi studi da parte degli economisti, volti a individuare classificazioni di questo fenomeno.

Si raffigura come:

approccio economico - le organizzazioni del Terzo Settore forniscono al benessere della società un contributo di natura diversa, da quello di Stato e Mercato, ma non inferiore;
approccio sociologico - si evidenzia la valenza espressiva e l'orientamento altruistico delle relazioni che si instaurano all'interno del TS implicando un *coinvolgimento personale* degli attori.